



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 novembre 2013 (03.12)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0268 (COD)**

**16982/13
ADD 1**

**JUSTCIV 290
PI 176
CODEC 2754**

ADDENDUM ALLA NOTA

della: presidenza

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 12974/13 JUSTCIV 178 CODEC 1889 PI 113

n. doc. prec.: 16133/13 ADD 1 JUSTCIV 267 PI 167 CODEC 2630

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) **[prima lettura]**
- Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo della proposta in oggetto che la presidenza propone a titolo di compromesso in vista dell'adozione di un orientamento generale da parte del Consiglio "Giustizia e affari interni" nella sessione del 5 e 6 dicembre 2013.

Le modifiche rispetto al testo della proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con (...).

2013/0268 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**recante modifica del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare (...) l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) Il 19 febbraio 2013 (...) **il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** hanno firmato un accordo su un tribunale unificato dei brevetti ("accordo TUB")¹. L'accordo prevede che entrerà in vigore non prima del primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore delle modifiche del **regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)**² relative alle relazioni di detto regolamento con l'accordo stesso.
- (2) Il 15 ottobre 2012 (...) **il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi**, parti contraenti del trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux hanno firmato un protocollo che modifica tale trattato, **rendendo possibile trasferire la competenza alla Corte di giustizia del Benelux in materie specifiche che rientrano** nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (3) È necessario disciplinare la relazione tra **i due** accordi internazionali e il regolamento (UE) n. 1215/2012 **mediante modifiche di detto regolamento**.
- (4) Il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux devono essere considerati autorità giurisdizionali ai sensi del **regolamento (UE) n. 1215/2012** al fine di garantire la certezza e la prevedibilità del diritto per i soggetti che potrebbero essere convenuti dinanzi a tali tribunali **in un luogo situato** in uno Stato membro **diverso da quello** designato in base alle norme del **regolamento (UE) n. 1215/2012**.

¹ GU C 175 del 20.6.2013, pag. 1.

² GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

- (4 bis) **Le modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 previste dal presente regolamento relativamente al tribunale unificato dei brevetti sono intese a stabilire la competenza internazionale di detto tribunale e non pregiudicano l'assegnazione interna dei procedimenti tra le divisioni del tribunale stesso né il regime stabilito nell'accordo TUB relativamente all'esercizio della competenza, compresa la competenza esclusiva, nel corso del periodo transitorio previsto in detto accordo.**
- (5) **Quali tribunali comuni a diversi Stati membri, il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux non possono, come l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, (...) esercitare la loro competenza nei confronti di convenuti non domiciliati in uno Stato membro in base al diritto nazionale. Per consentire ai due tribunali di esercitare tale competenza, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 dovrebbero quindi, per quanto riguarda le materie rientranti nella competenza rispettivamente del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux, applicarsi anche ai convenuti domiciliati in Stati terzi. Le norme vigenti in materia di competenza del regolamento (UE) n. 1215/2012 garantiscono uno stretto collegamento tra i procedimenti cui si applica detto regolamento e il territorio degli Stati membri. È pertanto giustificato estendere tali norme ai procedimenti contro tutti i convenuti, indipendentemente dal loro domicilio. Nell'applicare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 le autorità giurisdizionali comuni devono applicare esclusivamente le norme appropriate alle materie per le quali è stata loro attribuita la competenza.**

- (5 bis) L'autorità giurisdizionale comune dovrebbe essere in grado di trattare controversie che coinvolgono convenuti di Stati terzi in base a una norma di competenza sussidiaria nel caso specifico in cui un ricorrente dell'UE propone un'azione contro un convenuto di uno Stato terzo, dinanzi a un'autorità giurisdizionale comune, relativamente alla violazione di un brevetto europeo che provoca danni sia all'interno che all'esterno dell'Unione. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia nell'Unione in tale situazione, il regolamento (UE) n. 1215/2012 dovrebbe prevedere una competenza sussidiaria per l'autorità giurisdizionale comune in modo analogo a quella delle autorità giurisdizionali nazionali. Tale competenza sussidiaria dovrebbe essere esercitata dall'autorità giurisdizionale comune qualora i beni appartenenti al convenuto dello Stato terzo si trovino in uno Stato membro parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune e la controversia in questione abbia un collegamento sufficiente con tale Stato membro, ad esempio perché il ricorrente è ivi domiciliato o le prove relative alla controversia sono ivi disponibili. Al momento di stabilire la sua competenza su tale base, è opportuno che l'autorità giurisdizionale comune consideri il valore dei beni in questione, che non dovrebbero essere trascurabili e dovrebbero essere tali da rendere probabile la possibilità di eseguire la sentenza, almeno in parte, nello Stato membro parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune.**
- (6) Le disposizioni del **regolamento (UE) n. 1215/2012** in materia di litispendenza e connessione, intese a impedire procedimenti paralleli e decisioni tra loro incompatibili, dovrebbero applicarsi nei casi in cui siano proposti procedimenti dinanzi alle autorità giurisdizionali di **uno Stato membro** in cui si applicano **i due** accordi internazionali di cui sopra e dinanzi alle autorità giurisdizionali di **uno Stato membro in cui tali** accordi non si applicano.
- (7) Le disposizioni del **regolamento (UE) n. 1215/2012** in materia di litispendenza e connessione dovrebbero inoltre applicarsi laddove, durante il periodo transitorio **previsto** nell'accordo TUB, procedimenti riguardanti determinati tipi di controversia siano proposti, da un lato, dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e, dall'altro, all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro parte dell'accordo TUB.

- (8) Le decisioni emesse dal tribunale unificato dei brevetti o dalla Corte di giustizia del Benelux dovrebbero essere riconosciute ed eseguite **ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012** in uno Stato membro **che non è parte, a seconda dei casi**, dell'accordo TUB o dell'accordo del Benelux.
- (9) Le decisioni emesse dalle autorità giurisdizionali di uno Stato membro **che non è parte, a seconda dei casi**, dell'accordo TUB o dell'accordo del Benelux, dovrebbero essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro ai sensi del **regolamento (UE) n. 1215/2012**.
- (10) (...)
- (11) Occorre (...) modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 1215/2012.
- (12) **Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.**
- (13) **A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.**

(14) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e, pertanto, non è da esso vincolata né soggetta alla relativa applicazione, fatta salva la possibilità che la Danimarca applichi le modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1215/2012 previste dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

Articolo 1

(...) Il regolamento (UE) n. 1215/2012 è **così modificato**:

0) I seguenti termini sono inseriti nel considerando 11 prima di "la Corte di giustizia del Benelux": "il tribunale unificato dei brevetti o".

1) Alla fine del considerando 14 è aggiunta la frase seguente:

"È inoltre opportuno che si applichino norme uniformi in materia di competenza a prescindere dal domicilio del convenuto, laddove autorità giurisdizionali comuni a più Stati membri esercitino la loro competenza in materie che rientrano **nell'ambito (...)** di applicazione del presente regolamento".

2) **Al capo VII sono inseriti gli articoli seguenti:**

"Articolo 71 bis

1. Ai fini del presente regolamento, un'autorità giurisdizionale comune a più Stati membri ("autorità giurisdizionale comune") è un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro laddove, in virtù dell'accordo che la istituisce, **detta autorità giurisdizionale comune** eserciti la competenza in materie (...) **che rientrano nell'ambito di applicazione** del presente regolamento.
2. **Le seguenti autorità giurisdizionali sono autorità giurisdizionali comuni ai sensi del presente regolamento:**
 - a) il tribunale unificato dei brevetti istituito dall'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, firmato il 19 febbraio 2013 ("accordo TUB"),
 - b) la Corte di giustizia del Benelux istituita dal trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux, **modificato da ultimo dal protocollo del 15 ottobre 2012** ("accordo del Benelux").

Articolo 71 ter

La competenza di un'autorità giurisdizionale comune è determinata come segue:

- 1) L'autorità giurisdizionale comune è competente laddove, in virtù del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che sia parte di un accordo che istituisce un'autorità giurisdizionale comune siano competenti per una materia disciplinata da tale accordo.
- 2) Se il convenuto non ha il proprio domicilio in uno Stato membro, e il presente regolamento non conferisce altrimenti una competenza su di lui, (...) **le disposizioni del capo II si applicano, se del caso, (...) indipendentemente dal domicilio del convenuto.**

Provvedimenti provvisorio o cautelari possono essere richiesti a un'autorità giurisdizionale comune anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di uno Stato **terzo**.

- 3) Se (...) **un'autorità giurisdizionale comune è competente nei confronti di un convenuto a norma del paragrafo 2 in una controversia riguardo alla violazione di un brevetto europeo che provoca danni all'interno dell'Unione, detta autorità giurisdizionale può essere altresì competente in relazione ai danni all'esterno dell'Unione derivanti da tale violazione.**

Tale competenza può essere stabilita unicamente se esistono beni appartenenti al convenuto in uno Stato membro parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune (...) e se la controversia ha un collegamento sufficiente con tale Stato membro (...).

Articolo 71 quater

1. Gli articoli da 29 a 32 si applicano quando sono proposti procedimenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale comune e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è parte dell'accordo che istituisce tale autorità giurisdizionale comune.
2. Gli articoli da 29 a 32 si applicano laddove, durante il periodo transitorio di cui all'**articolo** 83 dell'accordo TUB, siano proposti procedimenti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro parte dell'accordo TUB.

Articolo 71 quinquies

1. **Le disposizioni del presente regolamento (...)** si applicano al riconoscimento e all'esecuzione:
 - a) delle decisioni emesse **da un'autorità giurisdizionale comune (...)** che devono essere riconosciute ed eseguite in uno Stato membro che non è **parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune,**
 - b) delle decisioni emesse dall'autorità giurisdizionale di **uno Stato membro che non è parte** dell'accordo **che istituisce l'autorità giurisdizionale comune,** che devono essere riconosciute ed eseguite in **uno Stato membro parte di tale accordo.**
2. **Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse da un'autorità giurisdizionale comune qualora il riconoscimento e l'esecuzione siano chiesti in uno Stato membro parte dell'accordo che istituisce l'autorità giurisdizionale comune.**

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015¹.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a [...], il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

¹ **Poiché il regolamento (UE) n. 1215/2012 si applicherà a decorrere dal 10 gennaio 2015, sarebbe preferibile fissare tale data quale data di applicazione del presente regolamento.**